

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1244 del 15/03/2021
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SOTTERRANEE - BOSI STEFANO - CONCESSIONE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA GIA' ESISTENTE PER USO IRRIGUO PER CAMBIO DI TITOLARITA' IN LOCALITA' SANTA LUCIA IN COMUNE DI FAENZA (RA). PROCEDIMENTO N. RA20A0017 E MODIFICA DELLA CONCESSIONE RA00A0037/15RN02 .
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1299 del 15/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quindici MARZO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SOTTERRANEE - **BOSI STEFANO** -
CONCESSIONE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA
SOTTERRANEA GIA' ESISTENTE PER USO IRRIGUO PER CAMBIO DI
TITOLARITA' IN **LOCALITA' SANTA LUCIA IN COMUNE DI FAENZA (RA).**
PROCEDIMENTO N. RA20A0017 E MODIFICA DELLA CONCESSIONE
RA00A0037/15RN02 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 29/01/2021, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Stefano Renato de Donato.

PRESO ATTO

- della determinazione dirigenziale regionale n.18160 del 02/12/2005 con cui è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di FAENZA ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004, che riconosce alla ditta BUBANI FRANCO CF BBNFNC36S16D458V la concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 4 pozzi ubicati in comune di FAENZA località

SANTA LUCIA, di cui tre al fg. 194, mapp. 94, 24 e 174 ed uno al fg. 210 mapp. 100, (codice Risorsa RAA6841, RAA7190, RAA2900, RAA2901), ad uso irriguo per un volume annuo massimo di prelievo di acque sotterranee pari a 5.900 mc, con scadenza al 31 dicembre 2005 (PROC RA00A0037);

- che con la medesima determinazione viene assentita a Bubani Franco una seconda concessione preferenziale per un volume annuo massimo di prelievo di acque sotterranee pari a 5.472 mc, mediante un pozzo ubicato in comune di Faenza, loc. S. Lucia al fg. 194 mapp. 23 (codice risorsa RAA1006), procedimento RA05A0019, con scadenza al 31 dicembre 2005;

- della determinazione dirigenziale regionale n.14688 del 17/12/2010 con cui è stata rinnovata la concessione preferenziale al Sig BUBANI FRANCO ad uso irriguo, per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 5 pozzi ubicati in comune di FAENZA località SANTA LUCIA (codice Risorsa RAA6841, RAA7190, RAA2900, RAA2901, RAA1006), ad uso irriguo per un volume massimo di 37395 mc, con unificazione del procedimento RA05A0019 all'interno del procedimento RA00A0037/07RN01, con scadenza al 31/12/2015;

- della determinazione dirigenziale regionale n.7189 del 11/06/2015 con cui è stato rilasciato il provvedimento di secondo rinnovo della concessione al Sig BUBANI FRANCO, alle medesime condizioni, con scadenza al 31/12/2024 (Proc RA00A0037/15RN02);

- della domanda registrata al protocollo ARPAE PG/2020/141282 del 01/10/2020 con cui il sig BOSI STEFANO c.f. BSOFN82T27D458H residente in via DELLE VIGNE, 54 nel Comune di FAENZA (RA), ha richiesto la concessione ordinaria per l'utilizzo di risorsa idrica

sotterranea in località Santa Lucia in Comune di Faenza (RA) ad uso irriguo (codice Sisteb RAA20A0017), da pozzo esistente (codice risorsa RAA2901) facente parte della concessione rilasciata con determinazione dirigenziale regionale n.7189 del 11/06/2015 rilasciata al Sig. Bubani Franco (procedimento n. RA00A0037/15RN02), con scadenza al 31/12/2024, in quanto proprietario del terreno su cui è ubicato il pozzo;

- del consenso scritto pervenuto in data 01/10/2020 prot PG/2020/141282 del Sig. Bubani Franco all'utilizzo del pozzo risorsa RAA2901 in quanto non più proprietario del terreno su cui è ubicato;

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione dal pozzo risorsa RAA2901 continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione, di cui alla determinazione regionale. n. 7189 del 11/06/2015;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;
- la domanda di concessione costituisce di fatto domanda di rinnovo di concessione esistente con cambio di titolarità per la singola risorsa coinvolta;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona protetta;

PRESO ATTO degli assenti, con prescrizioni, espressi da:

- Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/170616 del 25/11/2020;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico: **Conoide Lamone – confinato**

- STATO quantitativo SQUAS: scarso
- STATO qualitativo SCAS: buono
- Corpo idrico a rischio;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso irriguo per un comparto irriguo di Ha 04.48.65 coltivato ad actinidia; le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 6000 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 195, quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2021;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250 in data 01/03/2021.

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per il rilascio della concessione richiesta da Bosi Stefano con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, all'Azienda Bosi stefano C.F. BSOSFN82T27D458H la concessione ordinaria per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (cod Sisteb RA20A0017) esercitato mediante n. 1 pozzo esistente (codice risorsa RAA2901) della profondità di metri 65 avente le seguenti caratteristiche:
 - ubicato in comune di Faenza (RA) loc Santa Lucia identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg194 mapp225 coordinate UTM RER x: 731504 Y9057706 ;
 - utilizzo della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio l/s2;
 - volume complessivo pari a mc/annui 6000;
2. di variare conseguentemente la determinazione dirigenziale regionale n.7189 del 11/06/2015 con cui è stato rilasciato il provvedimento di secondo rinnovo della concessione al Sig BUBANI FRANCO, con scadenza al 31/12/2024 (Proc RA00A0037/15RN02) eliminando la Risorsa RAA2901 e diminuendone conseguentemente le quantità complessive da 37395 mc a 31.395 e la portata complessiva di prelievo da 12 l/s a 10 l/s dai 4 pozzi), con conseguente diminuzione del canone annuo di concessione,
3. di notificare il presente atto anche a Bubani Franco
4. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2030;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/03/2021 (PG/202132067 del 02/03/2021 e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
6. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 24,48 euro.

7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
9. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
10. di dare atto che che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
13. di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

14. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Stefano Renato de Donato

Originale Firmato digitalmente

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo rilasciata a BOSI STEFANO C.F.BSOSFN82T27D458H (codice procedimento RA20A0017).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico *Conoide Lamone – confinato* C.I. 0532ER-DQ2-CC avviene mediante n1 pozzo ubicato in comune di FAENZA (RA) loc SANTA LUCIA avente le seguenti caratteristiche:

- codice risorsa RAA2901 Foglio194 mapp255
- coordinate UTM RER x: 731504 y: 9057706
- profondità m 65 e diametro del pozzo pari a mm114

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso IRRIGUO per un comparto irriguo di Ha 04.48.65 coltivato ad actinidia e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 2;
- volume annuo complessivo pari a mc 6000;

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati

rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

1. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
2. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
3. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica

oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.

5. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindicabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

7. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

8. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro

tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31/12/2030.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la

cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7– REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.